

STATUTO ASSOCIAZIONE NEOS

Laboratori mitteleuropei/mitteleuropaeische Werkstaetten

Art. 1

E' costituita l'Associazione NEOS Laboratori mitteleuropei/mitteleuropaeische Werkstaetten con sede in Merano (BZ) Via Tobias Brenner n. 30.

L'associazione è indipendente e non persegue fini di lucro.

Si propone di operare, al fine di sviluppare al meglio i bisogni, le aspettative, le motivazioni e le competenze dei soci in coerenza con gli scopi associativi.

Art. 2

Scopi dell'associazione sono:

- A) promuovere in sede locale azioni di ricerca, di progettazione e di aggiornamento coerenti con le priorità definite dall'Unione europea, con particolare attenzione ai bisogni delle PMI;
- B) contribuire al miglioramento della qualità aziendale attraverso un'attenta politica di sviluppo delle risorse umane
- C) promuovere condizioni per una positiva integrazione degli stranieri presenti sul nostro territorio, creando al contempo le condizioni per l'inserimento di altri lavoratori stranieri nelle aziende in cerca di manodopera qualificata;
- D) contribuire, a mezzo di interventi di cooperazione internazionale, allo sviluppo culturale e socio-economico dei paesi europei (in particolare dell'area mitteleuropea) ed extraeuropei economicamente meno sviluppati. Per realizzare al meglio gli interventi cooperativi si svilupperanno iniziative di ricerca, documentazione, aggiornamento e consulenza;
- E) promuovere la conoscenza dell'Unione europea ed i probabili scenari futuri, approfondendo i punti di forza e di debolezza oltreché le minacce e le opportunità. A tal fine si realizzeranno ricerche scientifiche, iniziative aggiornative, azioni formative transnazionali, scambi culturali e professionali;
- F) aiutare giovani ed adulti nell'individuazione di percorsi formativi e professionali adeguati, anche attraverso qualificate iniziative d'orientamento,

- A) sostenere le iniziative esterne all'associazione in linea con gli scopi della stessa;
- B) favorire il coordinamento con tutte le realtà locali che operano negli ambiti nei quali è impegnata l'associazione.

Art. 3

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;

Art. 4

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono gli scopi del presente statuto. Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea.

Art. 5

I soci si dividono in :

- soci fondatori e sostenitori, che hanno diritto al voto in Assemblea e ad accedere a tutte le cariche dell'Associazione; essi sono tenuti ad osservare ed a far osservare i regolamenti interni ed il presente statuto. L'adesione all'Associazione in qualità di socio sostenitore avviene per accettazione del Consiglio Direttivo previo versamento di una quota stabilita annualmente dal Consiglio stesso;
- soci temporanei, che sono ammessi a partecipare alla vita associativa e all'Assemblea ma non hanno diritto al voto: sono tenuti al versamento di una quota annuale prevista dal Consiglio Direttivo. Ai soci temporanei viene rilasciata una tessera con le proprie generalità firmata dal Presidente.

Art. 6

La qualità di socio può essere perduta per dimissioni volontarie o per deliberazione dell'Assemblea dei Soci in caso di inosservanza del presente Statuto, del regolamento interno o in caso di comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione.

Art. 7

L'assemblea dei soci sostenitori stabilisce le linee guida del programma annuale dell'Associazione e si caratterizza come momento centrale della vita associativa. Si occupa di:

- elaborare progetti trasversali alle aree di lavoro e promuovere iniziative;
- verificare periodicamente il lavoro dei soci sostenitori e temporanei alla luce dei valori di fondo e del programma dell'Associazione;
- attuare tutte le azioni volte a diffondere la conoscenza delle attività intraprese sia tra i soci che all'esterno dell'Associazione;
- ratificare le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci sostenitori si riunisce almeno due volte all'anno per approvare il piano delle attività, per approvare il relativo preventivo di spesa, per la verifica delle azioni svolte e per eventuali elezioni delle cariche sociali.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 dei soci sostenitori, mediante l'affissione del relativo avviso almeno 15 giorni prima dell'adunanza presso la sede sociale.

Tutte le decisioni vengono prese con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Ciascun socio sostenitore ha diritto ad un solo voto; può inoltre rappresentare un solo altro socio, purché ne abbia delega scritta.

Art. 8

La durata dell'Associazione è fissata a decorrere dalla data odierna a scadenza indeterminata e potrà essere sciolta su decisione dei $\frac{3}{4}$ dei soci sostenitori.

Art.9

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti per tre anni dall'Assemblea. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il tesoriere, che restano in carica per tre anni. Le decisioni vengono prese sempre a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri

Il Consiglio Direttivo coordina l'attività dell'Associazione e ne cura l'amministrazione. In particolare:

- decide sulle domande di ammissione e sulle istanze di esclusione dall'Associazione;
- stabilisce le quote associative per i soci sostenitori e i soci temporanei;
- promuove e cura la gestione delle attività;
- decide dell'accettazione delle liberalità e donazioni;
- svolge gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria nell'ambito del mandato ricevuto dall'Assemblea.

Le cariche dei membri all'interno del Consiglio Direttivo sono incompatibili con qualsiasi carica istituzionale, di presidente o di segretario di partito.

Art. 10

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione, ne firma tutti gli atti e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

La carica di presidente è incompatibile con qualsiasi carica politica e istituzionale.

Art. 11

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) vendita di beni e servizi e fornitura di consulenze ai sensi dell'art.2 del presente statuto;
- b) quote annuali dei soci sostenitori e soci temporanei come stabilito dal regolamento;
- c) autotassazioni straordinarie decise dall'Assemblea;
- d) beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà;
- e) donazioni, lasciti, liberalità, contributi pubblici e privati, purchè non provenienti da partiti o movimenti politici e accettati dall'Assemblea dei soci sostenitori;
- f) altri introiti derivanti dalle proprie attività.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12

In caso di scioglimento deciso dall'Assemblea dei soci sostenitori, l'eventuale patrimonio andrà a beneficio di un'altra Associazione o Cooperativa senza fini di lucro designata dall'Assemblea o a fini di pubblica utilità.

Art. 13

Gli articoli 1 - 2 - 13 del presente statuto non possono essere oggetto di modifica.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo potrà adottare eventuali regolamenti interni che integrino lo statuto dell'Associazione, a condizione di non contravvenire alle sue norme.

Art. 15

Possono essere aperte filiali all'estero.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al codice civile vigente in materia di Associazioni.